

7707

16/08/2011

Identificativo Atto n. 273

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA'
MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTI:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente provincia previo parere della Regione come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA altresì:

- la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, pervenuta in data 23.03.2011 (prot. F1.2011.006240) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della comunità montana della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2010-2025, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è presente la "Riserva Regionale Bosco dei Bordighi", il cui ente gestore è stato coinvolto nella redazione del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale gli Enti forestali possono dotarsi di criteri

provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 9/1856 del 15 giugno 2011 "Determinazione in ordine al piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008)" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 10183 del 08.10.2010 della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano forestali irrilevanti e che pertanto anche le formazioni boscate eventualmente comprese nel tessuto urbano sono considerate bosco fatte salve le fattispecie previste dagli artt. 15, 16 e 17 della d.g.r. 2024/2006;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della nona legislatura;

D E C R E T A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole, al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "Relazione":

- Le "Ipotesi di intervento e gli "obiettivi strategici" del piano e modalità di attuazione" di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 e 10.3 (da intendersi come 9.3) siano classificati distinguendo le azioni possibili da quelle finanziabili secondo una scala di utilità che definisca le priorità di finanziamento delle diverse azioni;

B) nelle "Schede tecniche di piano":

· gli "indirizzi selvicolturali" previsti nelle schede tecniche di piano sono considerati come semplici linee guida per i possessori dei terreni, gli esecutori delle attività selvicolturali e per il rilascio, nei casi previsti dal r.r. 5/2007, di autorizzazioni o prescrizioni da parte degli enti forestali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "*erga omnes*" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione "indirizzi selvicolturali" previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.;

· le "Attività da evitare" previste dalle schede tecniche di piano non possono essere finanziate con contributi pubblici diretti e indiretti (compresi gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco);

C) nel "Regolamento Attuativo":

- ☐ modificare il regolamento attuativo recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al R.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" approvate con d.g.r. 9/1916 del 29 giugno 2011, stralciando ogni altra modifica proposta;
- ☐ il regolamento di piano sia modificato con riferimento al testo vigente del r.r. 5/2007;
- ☐ all'art. 1 "Durata e ambito di applicazione", il secondo comma è così sostituito: «Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi e nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e al Vincolo per altri scopi di cui al r.d. 3267/1923, compresi nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (con esclusione delle zone di competenza del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, così come individuati nella cartografia allegata al Piano di indirizzo forestale (PIF);
- ☐ all'art. 3 comma 3 stralciare la proposizione "aree dismesse rappresentate soprassuoli costituiti da specie esotiche (vedi allegato B del r.r. 5/2007)";
- ☐ l'articolo 15 sia rivisto in una logica di opportunità/non opportunità di finanziamento

degli interventi pianificatori, definendo anche una scala di priorità degli interventi finanziabili; inoltre sono inseriti, dopo la tabella i seguenti commi:

«Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento ordinari è concesso solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti quattro condizioni:

- superfici forestali a destinazione produttiva o multifunzionale;
- estensione di almeno 100 ha;
- provvigione media di almeno 250 mc;
- tasso di utilizzazione del 15% nel periodo di validità del piano.

Il contributo pubblico alla predisposizione dei piani di assestamento semplificati è concesso solo per complessi assestamentali di estensione superiore ai 100 ha.

La Comunità Montana incentiva la predisposizione dei piani, ordinari o semplificati, per una pluralità di proprietà, possibilmente accorpate o collocate in un medesimo comparto (bacino, versante)».

· l'art. 16 "Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi" è integrato specificando che sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:

- gli interventi indicati tra i criteri di gestione nelle schede di piano secondo la scala di priorità stabilita nella relazione ed individuata, se possibile, in cartografia;
- gli interventi previsti dalla carta delle azioni di piano secondo la scala di priorità individuata nella cartografia relativamente alla viabilità, alla gestione selvicolturale, alla prevenzione dei dissesti, alla prevenzione del rischio di incendio ed alla valorizzazione naturalistica;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Tutti i predetti interventi sono classificati quantomeno come "utili" ai sensi dell'art. 4.9 della d.g.r. 7728/2008. Il PIF determina le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.

Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi di interesse per la collettività non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente

finalità economica.

Le "Attività da evitare" previste dalle schede tecniche di piano non possono essere oggetto di interventi compensativi;

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.»;

- all'art. 18 prima del comma 1 sia inserito il seguente comma: Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati nei boschi cui sia stata attribuita valenza naturalistica e nei corridoi ecologici di fondovalle;
- nell'art. 19 lettera b) nonché nell'art. 22 comma 3, la dicitura "opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità" sia sostituita con "opere pubbliche";
- nell'art. 23 "boschi non trasformabili" aggiungere all'elenco puntato i seguenti punti:

ü compresi nell'elenco dei boschi da seme di cui all'art. 53 della l.r. 31/2008;

ü compresi nei corridoi ecologici di fondovalle;

ü boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione Europea.

D) nelle Cartografie :

- carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi: le aree a valenza naturalistica e quelle classificate come corridoi ecologici del fondovalle devono essere classificate come "boschi non trasformabili"
- carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi: evitare la sovrapposizione tra zone destinate ad interventi compensativi e zone destinate alla trasformazione a fini urbanistici (come succede ad esempio in località Prati a nord dell'abitato di Polaggia Tav. 8 sezione C3C2)
- carta delle azioni di piano: inserire la scala di priorità, in una logica di priorità di finanziamento;
- carta delle aree bruciate: verificare la corrispondenza tra le aree percorse dal fuoco ed i boschi non trasformabili, classificando dette aree come "boschi non trasformabili"

E) di consegnare a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, di una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. Di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nel "Regolamento Attuativo" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal giorno successivo del presente decreto fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale.

3. Di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, alla Provincia di Sondrio, a Ersaf e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020".

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno